

**ROSY BARONE**



CN = ROSY BARONE

O = Gartner Italia S.r.l.

C = IT

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI BANCHE DATI PER  
IL SUPPORTO STRATEGICO IN AMBITO ICT PER CONSIP  
S.P.A.**

Classificazione del documento: Consip Public

**SOMMARIO**

<b>ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATORICHE. RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 3 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 4 – DURATA CONTRATTUALE</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 5 – LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 6 – TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 10 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 11 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 12 – PENALI</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 13 – CORRISPETTIVO</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 14 BIS – REVISIONE DEI PREZZI</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 15 – TRASPARENZA DEI PREZZI</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 16 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 20 – UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 21 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 22 – GARANZIA DEFINITIVA</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 23 – RECESSO</b>	<b>20</b>
<b>ARTICOLO 24 – RISOLUZIONE</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 25 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE</b>	<b>24</b>
<b>ARTICOLO 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO</b>	<b>24</b>
<b>ARTICOLO 27 – CODICE ETICO, PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELLA L. 190/2012 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001</b>	<b>25</b>
<b>ARTICOLO 28 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI</b>	<b>25</b>
<b>ARTICOLO 29 FORO ESCLUSIVO</b>	<b>26</b>
<b>ARTICOLO 30 – CLAUSOLA BEST CUSTOMER</b>	<b>26</b>
<b>ARTICOLO 31 – FORZA MAGGIORE</b>	<b>26</b>

**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**TRA**

Consip S.p.A., con sede legale in Roma Via Isonzo, 19/E - 00198, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/ P.IVA 05359681003, capitale sociale Euro 5.200.000,00=i.v., in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale di Via Isonzo, 19/E – 00198, come da poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2025 (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

**E**

la **Società Gartner Italia S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via Caldera 21/E -20153, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09757660155, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 09757660155, capitale sociale Euro 60.000,00, in persona del Procuratore e legale rappresentante Dott.ssa Rosy Barone, domiciliato per la carica presso la sede sociale di Via Caldera 21/E – 20153 Milano, come da poteri alla stessa conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2019, (di seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

**PREMESSO CHE**

- a) Consip per lo svolgimento delle sue attività di Centrale di Committenza dispone di un Osservatorio che si occupa della raccolta delle informazioni sullo stato e le tendenze dei vari settori del mercato ICT;
- b) la rapidità di evoluzione degli scenari tecnologici e organizzativi e la crescente complessità dei prodotti e delle possibili soluzioni nell'area ICT, rendono indispensabile l'accesso a banche dati ICT costantemente aggiornate tali da permettere di stilare e rendere più aderente al mercato le strategie di gara in ambito ICT mediante l'identificazione delle opportunità del mercato ICT in relazione ai trend di settore, l'analisi e la ricerca per modelli di procurement innovativi, l'analisi degli impatti che le tecnologie digitali hanno su pubbliche amministrazioni;
- c) i servizi di banche dati finora si sono rivelati indispensabili come supporto all'osservatorio per le attività svolte da Consip nell'ambito delle iniziative relativamente al settore ICT e al procurement di specifici “progetti-gara”;
- d) è stata effettuata una consultazione di mercato del suddetto servizio che ha individuato l'Impresa come soggetto unico in grado di svolgere le prestazioni contrattuali in termini di qualità e quantità delle informazioni messe a disposizione per Consip;
- e) Consip ha, pertanto, provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva della stessa in favore dell'Impresa;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ivi inclusa la garanzia definitiva rilasciata in favore di Consip [REDACTED]

Classificazione del documento: Consip Public

- [REDACTED] per un importo di Euro 39.900,00 (trentanove mila novecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto e la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla AIG EUROPA S.A. ed avente n. 892499 stipulata con le modalità indicate nella Lettera di Invito che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
  - h) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: B76FF8B140;
  - i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato I - "Offerta economica"; Allegato II - Capitolato tecnico; Allegato III" - Patto di integrità; Allegato IV - "Fatturazione elettronica") definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
  - j) il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
  - k) ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATORI.  
RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Le Premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui alle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in avanti anche solo "Codice");
  - b. dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti ;
  - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
  - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
  - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Classificazione del documento: Consip Public

- h. dal Patto di integrità;
  - i. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa;
  - j. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
  - k. ove applicabili, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR"), il D.lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D. Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall'Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo *European Data Protection Board*) (di seguito complessivamente "Norme in materia di Protezione dei Dati Personalini")
  - l. ove applicabile, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip prevorranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip, in sede di definizione contrattuale.
4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del Casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tenuto presso l'A.N.A.C., provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
- E' designato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. Michele Canalini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, del Codice, l'ing. Vincenzo Pistorio. Il nominativo del Responsabile della Fornitura è Michele Canalini il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: mail michele.canalini@consip.it

## ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente stipula con l'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:
  - a) n. 1 Servizio di accesso alla banca dati denominato Gartner Executive Program Member (d'ora in poi denominato ExP Member);
  - b) n. 1 Servizio di accesso alla banca dati denominato Gartner for Technical Professionals Advisor SMB Enterprise Access utenti illimitati (d'ora in poi denominato GTP Advisor).
  - c) n. 5 servizi di accesso Gartner for Technical Professionals Team Member d (d'ora in poi GTP Member) che prevede l'accesso al servizio da parte di 5 utenti.
2. I codici di accesso dovranno essere consegnati entro i termini indicati al par. 3.2 del Capitolato tecnico.

Classificazione del documento: Consip Public

3. Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
4. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi

### **ARTICOLO 3 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. Le modifiche al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del medesimo Codice.
3. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del Codice, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 120, comma 14 del Codice.
5. La Committente si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del presente Contratto di imporre, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 2, del Codice al ricorrere delle condizioni ivi previste.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

### **ARTICOLO 4 – DURATA CONTRATTUALE**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data del 1 ottobre 2025 ed avrà termine allo spirare del ventiquattresimo mese decorrente dalla stessa data, salvo quanto previsto al successivo comma 2.

Classificazione del documento: Consip Public

2. In casi eccezionali, la Committente potrà, in corso di esecuzione, prorogare il presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

#### **ARTICOLO 5 – LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

1. L'Impresa si impegna ad erogare i servizi in oggetto tramite il portale web all'indirizzo [www.gartner.com](http://www.gartner.com) accessibile dai soli utenti concordati tra Consip e l'Impresa.
2. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso la sede Consip sita in Roma via Isonzo 19/e, dovranno essere eseguite, di norma, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Consip continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Consip medesima e/o di terzi autorizzati.
3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

#### **ARTICOLO 6 – TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI**

1. Relativamente ai servizi GTP Leader e GTP Member di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) l'Impresa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data del 1 ottobre 2025, dovrà consegnare alla Consip i codici segreti per l'accesso online alla ricerca, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".
2. L'impresa permetterà l'accesso elettronico al servizio di ricerca, mediante codice segreto, agli utenti individuati dalla Committente e comunicati all'Impresa. In questo caso valgono le modalità di accesso che sono indicate nel Capitolato tecnico al par. 3.5. che si intende integralmente richiamato.
3. Relativamente al servizio ExP Member di cui all'art. 2 lett. a) restano validi i codici segreti già forniti.

#### **ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONFORMITA'**

1. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 116 D.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati. Tale verifica sarà avviata alla ricezione del Report Trimestrale di cui al paragrafo 3.6 del Capitolato tecnico.
2. Le verifiche di conformità, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza trimestrale. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del Servizio".

3. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di conformità ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
4. Nel caso in cui durante la verifica venissero riscontrate delle anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il proseguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà *ex novo* dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le citate anomalie. In caso di interruzione della verifica per quanto attiene gli indicatori di qualità, sarà emessa una penale.
5. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico al par. 3.6
6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
7. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
8. La Committente, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
10. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## ARTICOLO 10 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelle in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi di riferimento o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2017/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inherente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente e dall'Amministrazione.

7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività , che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
9. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente.

#### **ARTICOLO 11 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6 del Codice in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o impiegato nell'esecuzione del contratto la Committente trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
4. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

## ARTICOLO 12 – PENALI

1. Fermo restando le penali riportate al par. 6 del Capitolato Tecnico, da intendersi qui integralmente richiamato, nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi o comunque delle attività contrattuali, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel par. 6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A., le penali descritte e regolate nel citato par. 6 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Il Fornitore prende atto che, in caso di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 9 "Verifica di conformità", la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo maturato.
3. Il Fornitore prende atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell'art. "Personale impiegato dal fornitore", la Committente applicherà una penale pari al 1 per mille (un per mille) dell'importo complessivo contrattuale.
4. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei codici segreti, entro il termine indicato all'art. 2, comma 2, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a 0,5 per mille dell'importo contrattuale.
5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
6. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo "Corrispettivo". Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
7. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo "Garanzia definitiva" senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
8. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all' art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
9. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

## ARTICOLO 13 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei servizi di cui all'art. 2 è pari a 399.000,00 € = (trecentonovantanove mila/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € 0,00 = (zero/00) al netto di IVA, così suddiviso:
  - a) per il servizio di cui all'art. 2 lett. a) l'importo massimo contrattuale è pari a € 212.000,00 (Euro duecentododicimila/00) (IVA esclusa). Il canone annuale per singola licenza è pari a € 106.000,00 (Euro centoseimila/00)
  - b) per il servizio di cui all'art. 2 lett. b) l'importo massimo contrattuale è pari a € 37.000,00 (Euro tretasettemila/00) (IVA esclusa). Il canone annuale per singola licenza è pari a € 18.500,00 (Euro diciottomilacinquecento/00).
  - c) per il servizio di cui all'art. 2 lett. c) l'importo massimo contrattuale è pari a € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) (IVA esclusa). Il canone annuale per ognuna delle 5 licenze è pari a € 15.000,00 (Euro quindicimila/00).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la Committente, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Impresa medesima di ogni relativo rischio e/o alea. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 14 bis.
5. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

## ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. L'Impresa potrà emettere fattura con periodicità trimestrale posticipata a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. "Verifica di conformità".
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, previo rilascio della verifica di conformità finale e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero

Classificazione del documento: Consip Public

dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità;
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Consip S.p.A. e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG). Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia secondo l'allegato 9 al presente Contratto.
8. Il pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in particolare secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice, dal D.lgs. n. 231/2002 nonché dalla disciplina in materia di Contabilità della Committente.
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell' art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il conto corrente dedicato è il seguente:

[REDACTED] La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

11. La Società, ai sensi dell' art. 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Il presente contratto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

Classificazione del documento: Consip Public

## **ARTICOLO 14 BIS – REVISIONE DEI PREZZI**

1. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun semestre (di seguito “Periodo/i di Rilevazione”) i prezzi relativi ai servizi di cui all’articolo 2 comma 1 e comma 2, (di seguito “Prezzi oggetto di Rilevazione”) potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 60 del Codice in base all’indice Prezzi alla Produzione dei Servizi relativo a “Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse” (codice ATECO 2007 – n. 62), pubblicato da ISTAT ”) sulla pagina web dati.istat.it (di seguito “Indice Listino di Riferimento”).
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell’Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell’Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell’Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai Prezzi offerti in gara oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all’80% dell’eccedenza dell’Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziate dalla Committente, ai sensi dell’art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell’art. “Recesso”
4. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

## **ARTICOLO 15 – TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e

Classificazione del documento: Consip Public

colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

3. L'Impresa si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **ARTICOLO 16 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del Codice anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo

all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto e nell'esecuzione delle obbligazioni in questo assunte, il Fornitore assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento e si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR"), nonché ogni altra disposizione di legge nazionale o europea applicabile in materia di protezione dei dati personali.

#### **ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

2. L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
3. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

5. I precedenti obblighi di riservatezza non saranno applicati alle informazioni di natura numerica (Dati Aggregati) raccolte ed acquisite nei data base del Fornitore nel corso del presente contratto sempre che le stesse siano gestite in forma anonima ovvero non associata alla Committente.

#### **ARTICOLO 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. La Committente è a conoscenza che l'Impresa è titolare di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale esistente in relazione ai servizi e alla ricerca.
2. I servizi e la ricerca sono coperti dal diritto d'autore dell'Impresa; pertanto, la stessa si riserva tutti i diritti che gli spettano per legge, anche se non specificati nel presente contratto.
3. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
4. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente e/o l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
5. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente e/o l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente e/o dell'Amministrazione.
6. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
7. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al comma 5, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

## **ARTICOLO 20 – UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE**

1. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. *Embedded*) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

## **ARTICOLO 21 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Impresa ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che l'Impresa si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

## ARTICOLO 22 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
  - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
  - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni

Classificazione del documento: Consip Public

contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
10. Il Fornitore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

## **ARTICOLO 23 – RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di:
  - a) giusta causa;
  - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice.
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite,

determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice. . Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell' art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

## **ARTICOLO 24 – RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del Codice;
  - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2 del Codice relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
  - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, comma 1, lett. e), del Codice;
  - d) l'Impresa si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all' art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
  - e) l'Impresa ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell' art. 98, comma 4, lett. a) del Codice;
  - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell' art. 258 TFUE;
  - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura

assicurativa”;

- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo “Brevetti industriali e diritto d'autore”;
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) nei casi di cui ai seguenti articoli: Luogo di erogazione dei servizi, “Penali”, “Verifica di conformità”, “Trasparenza dei prezzi”, “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, “Obblighi di riservatezza”, “Brevetti industriali e diritti d'autore”, “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, “Condizioni particolare di risoluzione”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, Codice etico, Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001”;
- l) nei casi di cui agli artt. 3 e 5 del Patto di integrità.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall' art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora nei confronti dell'impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
3. La Committente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p. ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e 2) del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei “pubblici amministratori”<sup>1</sup> che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), la

---

<sup>1</sup> Per “pubblici amministratori” si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

Classificazione del documento: Consip Public

Committente eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

4. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento dell'Impresa ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Impresa. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa. La Committente contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Impresa dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con atto scritto comunicato al Fornitore di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora l'Impresa ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa , qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protraggia oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell'art. 122, comma 5 del Codice.
8. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committentetutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

## **ARTICOLO 25 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 31 "Forza maggiore"
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce cause di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui al successivo art. "Forza Maggiore".  
In tale ultimo caso, sarà onere dell'Impresa che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del predetto articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al successivo art. "Forza Maggiore".  
Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa per imposibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo art. "Forza Maggiore", dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutori, previsti all'art. 24.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

## **ARTICOLO 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, nu. 2, lettera d) del Codice.
2. L'Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Classificazione del documento: Consip Public

**ARTICOLO 27 – CODICE ETICO, PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELLA L. 190/2012 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001**

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice etico, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 predisposti dalla Committente consultabili sul sito internet della stessa, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Committente.
2. L'Impresa per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, abbia dalla Committente; iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale>.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

**ARTICOLO 28 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Committente, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere

Classificazione del documento: Consip Public

applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

#### **ARTICOLO 29 FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 30 – CLAUSOLA BEST CUSTOMER**

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell' art. 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

#### **ARTICOLO 31 – FORZA MAGGIORE**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
  - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 24. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Foza Maggiore prevista nel presente articolo.

3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. "Recesso". Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. "Condizioni particolari di risoluzione".

Roma, li \_\_\_\_\_

Committente  
Avv. Marco Reggiani  
(Amministratore Delegato  
e Direttore Generale)

— Firmato digitalmente  
da MARCO REGGIANI  
in data 12/09/2025

L'Impresa  
Dott.ssa Rosy Barone  
Procuratore e legale rappresentante

Firmato digitalmente da

**ROSY BARONE**

CN = ROSY BARONE  
O = Gartner Italia S.r.l.  
C = IT

La sottoscritta Rosy Barone, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. "Oggetto del contratto", art. "Durata contrattuale" art. "Luogo di erogazione dei servizi", art. "Termini di consegna", art. "Verifica di conformità", art. "Personale impiegato dal Fornitore", art. "Inadempienze contributive e retributive", art. "Penali", art. "Corrispettivo", art. "Fatturazione e pagamento", art. "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. "Trattamento dati personali", art. "Obblighi di

Classificazione del documento: Consip Public

riservatezza”, art. “Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa”, art. “Garanzia definitiva”, art. “Recesso”, art. “Risoluzione”, art. “Condizioni particolare di risoluzioni”, art. “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. “ Codice ETICO, Piano triennale per la Corruzione ai sensi della L. 190/2012 modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001”, art. “Foro esclusivo”, , art. “Clausola Best Customer”.

L'Impresa

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Rosy Barone

Procuratore e legale rappresentante

Firmato digitalmente da

**ROSY BARONE**

CN = ROSY BARONE  
O = Gartner Italia S.r.l.  
C = IT

**Offerta Economica relativa a****DESCRIZIONE GARA**

ACQUISIZIONE DI SERVIZI BANCHE DATI PER IL SUPPORTO STRATEGICO IN AMBITO ICT PER CONSIP

**NUMERO GARA**

5521143

**NUMERO LOTTO**

1

**Amministrazione titolare del procedimento****AMMINISTRAZIONE**

Consip

**CF AMMINISTRAZIONE**

05359681003

**Concorrente****FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico

**RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE**

Gartner Italia

**PARTITA IVA**

09757660155

**TIPOLOGIA SOCIETARIA**

Società a responsabilità limitata (SRL)

Scheda di offerta: ID2885 - Offerta economica

Nome Caratteristica	Valore Offerto
Canone 24 mesi per n. 1 licenza Gartner Executive Program Member	212000

Canone 24 mesi per n. 1 licenza Gartner for Technical Professionals Team Leader	37000
Canone 24 mesi per n. 5 licenze Gartner for Technical Professionals Team Member	150000
Importo complessivo offerto	399000,00

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**





**ALLEGATO 6**

**CAPITOLATO TECNICO**

**SERVIZIO DI BANCA DATI PER IL SUPPORTO STRATEGICO IN AMBITO ICT**

**INDICE**

1	Definizioni.....	3
2	Oggetto e durata .....	3
3	Modalità di svolgimento del servizio .....	3
3.1	Generalità .....	3
3.2	Termini di consegna dei codici di accesso.....	3
3.3	Luogo di svolgimento del servizio.....	3
3.4	Responsabile della fornitura .....	4
3.5	Modalità di accesso al servizio.....	4
3.6	Monitoraggio del servizio.....	4
4	Adempimenti per la sicurezza.....	5
5	Obblighi di riservatezza.....	5
6	Livelli di servizio e penali .....	5
6.1	RR1 – TEMPESTIVITA' DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE .....	6
6.2	DIP – DISPONIBILITA' DEL PORTALE .....	7

## 1 Definizioni

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Committente:** la Consip S.p.A.;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Società:** la società aggiudicataria del servizio;

## 2 Oggetto e durata

Oggetto del presente Capitolato è il servizio banche dati per il supporto strategico in ambito ICT ed in particolare

- a) n. 1 servizio di accesso **Executive Programs Member** (d'ora in poi ExP Member) che prevede una utenza di accesso al sito [www.gartner.com](http://www.gartner.com).
- b) n. 1 servizio di accesso **Gartner for Technical Professionals Team Leader** (d'ora in poi GTP Leader) che prevede l'accesso al servizio da parte di 1 utente
- c) n. 5 servizi di accesso **Gartner for Technical Professionals Team Member** (d'ora in poi GTP Member) che prevede l'accesso al servizio da parte di 5 utenti.

Per tutte le Inquiry inviate da tutti gli utenti Consip, relativi ai servizi di cui sopra, la Società si impegna a rispondere a tali richieste entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta per il 100% dei casi, anche secondo quanto previsto nel paragrafo 6.1.

Il contratto avrà una durata di 24 mesi decorrenti dalla data indicata nell'art. 4 del Contratto.

## 3 Modalità di svolgimento del servizio

### 3.1 Generalità

La Società dovrà eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d'arte, con la necessaria diligenza e competenza professionale e con risorse qualificate secondo i requisiti indicati nel presente Capitolato e nell'offerta della Società.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i responsabili della Committente, secondo modalità opportunamente concordate.

### 3.2 Termini di consegna dei codici di accesso

Relativamente al servizio GTP Leader e GTP Member di cui all'art. 2 lett. b) e c) la Società, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula, dovrà consegnare alla Consip i codici segreti per l'accesso online alla ricerca.

Limitatamente al servizio ExP Member di cui all'art. 2 lett. a) restano validi i codici segreti già forniti.

### 3.3 Luogo di svolgimento del servizio

L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto dovrà essere svolta on-line con accesso al portale [www.gartner.com](http://www.gartner.com). È prevista la possibilità di concordare incontri presso la sede della Committente in Via Isonzo 19 E, Roma.

Resta inteso che eventuali costi di trasferimento e soggiorno del personale che svolge le attività descritte nell’ambito del presente Capitolato sono a carico della Società.

### **3.4 Responsabile della fornitura**

La Società dovrà comunicare alla stipula il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Il Responsabile della fornitura sarà l’interlocutore unico della Committente per gli aspetti amministrativi, per l’organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente alla Committente eventuali variazioni

### **3.5 Modalità di accesso al servizio**

I Servizi saranno disponibili tramite l’accesso al sito web [www.gartner.com](http://www.gartner.com) da qualunque device utilizzato dall’utente, mediante codice segreto, fornito dalla Società agli utenti individuati dalla Committente e comunicati alla Società stessa.

L’accesso elettronico ai servizi è personale ed è indipendente dall’ubicazione fisica dalla quale viene effettuato. Il Committente si impegna affinché gli utilizzatori non condividano i codici segreti.

La Committente si impegna a comunicare alla Società l’utente che non ha più diritto all’utilizzo del codice segreto in modo tale che la Società possa cancellare il suddetto codice segreto ed emetterne uno nuovo in caso di subentro di un nuovo utilizzatore.

Il Committente potrà utilizzare tutta la ricerca per scopi informativi ad uso interno ma non può svelare, diffondere o distribuire i servizi di ricerca all’esterno senza l’autorizzazione della Società.

In caso di necessità di citazioni esterne di porzioni di ricerca o servizi, il Committente dovrà inviare una richiesta scritta di autorizzazione al seguente indirizzo: [quote.requests@gartner.com](mailto:quote.requests@gartner.com).

In particolare, il Committente conferma che gli accessi individuali ai servizi saranno di esclusivo uso del Committente e che in caso di necessità di sporadica condivisione di particolari ricerche con altre Pubbliche Amministrazioni, tali estratti potranno essere con queste ultime condivisi senza incorrere in violazioni nell’uso di servizi.

Il Servizio sarà prestato dalla Società tutti i giorni dell’anno per 24 ore al giorno. È richiesta una disponibilità del portale sulla base del livello di servizio denominato “DIP” indicato nel paragrafo 6.2. Per la verifica del livello di servizio, la Società dovrà fornire nella prima settimana successiva alla scadenza della rilevazione trimestrale, un report (Report trimestrale) con l’indicazione della disponibilità del Portale.

L’Impresa s’impegna a non divulgare a terzi gli accessi effettuati dall’utente e le aree di ricerca visitate se non in forma anonima e numerica, secondo quanto previsto dai sistemi automatici di monitoraggio Gartner.

L’Impresa s’impegna a non tracciare in chiaro i device con i quali gli utenti accedono al Portale [www.gartner.com](http://www.gartner.com)

### **3.6 Monitoraggio del servizio**

La Società s’impegna ad inviare entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre, la documentazione (Report trimestrale) attestante gli accessi al Portale (log) per tutti i codici di accesso segreti inviati dalla Società stessa.

La Società s’impegna a non divulgare a terzi gli accessi effettuati dall’utente e le aree di ricerca visitate se non in forma anonima e numerica, secondo quanto previsto dai sistemi automatici di monitoraggio Gartner.

La Società s'impegna a non tracciare in chiaro i *device* con i quali l'utente accede al Portale [www.gartner.com](http://www.gartner.com).

Nel caso in cui durante le verifiche di conformità venissero riscontrate delle anomalie, le stesse andranno risolte nei successivi 5 giorni lavorativi.

#### **4 Adempimenti per la sicurezza**

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 del citato decreto.

#### **5 Obblighi di riservatezza**

La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato tecnico e a non divulgare, in nessun caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo della Committente.

#### **6 Livelli di servizio e penali**

I livelli di servizio richiesti per l'espletamento dei servizi di cui al par. 2 del presente Capitolato, verranno misurati in base alla finestra temporale di erogazione dei servizi fissata per h24 x 7 giorni la settimana.

## 6.1 RR1 – TEMPESTIVITÀ DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
<b>Aspetto da valutare</b>	Il tempo di risposta alle richieste di informazioni entro 5 giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta al referente della Società da parte di Consip.		
<b>Unità di misura</b>	Punto percentuale	<b>Fonte dati</b>	Mail di richiesta
<b>Periodo di riferimento</b>	Trimestrale precedente la rilevazione	<b>Frequenza di misurazione</b>	Trimestrale
<b>Dati elementari da rilevare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data della singola richiesta di informazioni da parte della Consip (<i>Data_rich_inf</i>)</li> <li>• Data della singola risposta alle informazioni (<i>Data_risp_inf</i>)</li> <li>• Numero totale di richieste effettuate nel periodo di riferimento (<i>Ntotale_rich_inv</i>)</li> </ul>		
<b>Regole di campionamento</b>	Vanno considerate tutte le richieste inviate nel periodo di riferimento a seguito della mail di Consip		
<b>Formula</b>	$RR1 = \frac{Nrich\_inv(T\_risposta \leq 5 \text{ giorni lavorativi})}{Ntotale\_rich\_inv} \times 100$ <p>dove: <math>T\_risposta = Data\_risp\_inf - Data\_rich\_inf</math></p>		
<b>Regole di arrotondamento</b>	<p>Il valore RR1 va arrotondato al punto percentuale più vicino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per difetto se la parte decimale è <math>\leq 0,5</math>;</li> <li>- per eccesso se la parte decimale è <math>&gt; 0,5</math>.</li> </ul>		
<b>Valore di soglia</b>	$= 100\%$		
<b>Azioni contrattuali</b>	Per $RR1 < \text{valore soglia}$ , si applica una penale dell'un per mille per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione dal valore soglia.		
<b>Eccezioni</b>	Nessuna		

## 6.2 DIP – DISPONIBILITA' DEL PORTALE

Caratteristica	Affidabilità	Sottocaratteristica	Tolleranza ai guasti
<b>Aspetto da valutare</b>	Disponibilità del Portale – DIP		
<b>Sistema di gestione delle misure</b>	<p>La disponibilità viene misurata contando il numero dei fermi non programmati del Portale e la loro durata nell'arco della finestra di erogazione del servizio.</p> <p>L'indicatore relativo alla disponibilità dei sistemi riguarda la disponibilità del portale necessaria all'erogazione del servizio di ricerca online da parte dell'utente finale e non quindi la disponibilità di un singolo elemento del sistema.</p>		
<b>Unità di misura</b>	Punto percentuale	<b>Fonte dati</b>	Report fornitore
<b>Periodo di riferimento</b>	Trimestre precedente la rilevazione	<b>Frequenza di misurazione</b>	Trimestrale
<b>Dati elementari da rilevare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero totale di fermi del Portale osservati nel periodo di riferimento (<math>NT_{fermi}</math>)</li> <li>Data e ora e minuti di inizio fermo - (<math>Data\_fermo</math>)</li> <li>Data e ora e minuti di riattivazione del sito - (<math>Data\_riatt</math>)</li> <li>Tempo totale di disponibilità prevista del sito nel periodo di riferimento che tiene conto dei fermi programmati (<math>Tempo\_totale</math>)</li> </ul>		
<b>Regole di campionamento</b>	<p>Vanno considerati i fermi non programmati rilevabili dal log di sistema e/o dai registri di conduzione operativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermi occorsi e risolti nel periodo di osservazione corrente</li> <li>Fermi occorsi nel periodo di osservazione precedente e risolti in quello corrente.</li> </ul>		
<b>Formula</b>	$DIP = \frac{\text{Tempo\_totale} - \sum \text{Durata\_fermo}}{\text{Tempo\_totale}} \times 100$ <p>dove: <math>\text{Durata\_fermo} = \text{Data\_riatt} - \text{Data\_fermo}</math></p>		
<b>Regole di arrotondamento</b>	<p>Il valore DIP va arrotondato alla frazione decimale di punto percentuale sulla base del secondo decimale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per difetto se la parte decimale è <math>\leq 0,05</math>;</li> <li>- per eccesso se la parte decimale è <math>&gt; 0,05</math>.</li> </ul>		
<b>Valore di soglia</b>	$\geq 99,5\%$		
<b>Azioni contrattuali</b>	Per $DIP1 \leq$ valore soglia, si applica una penale dell'un per mille per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione dal valore soglia.		
<b>Eccezioni</b>	Non vanno conteggiati i fermi programmati		

**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC**

**ALLEGATO 8**

**PATTO DI INTEGRITA' RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'ACQUISIZIONE DI BANCHE  
DATI PER IL SUPPORTO STRATEGICO IN AMBITO ICT PER CONSIP S.P.A.**

**SOMMARIO**

<b>ART. 1 OGGETTO .....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 OBBLIGHI DEL FORNITORE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 OBBLIGHI DI CONSIP E DELLA COMMITTENTE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 SANZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 (solo in caso in cui la Committente sia SOGEI) Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 7 [resta art. 7 in caso di Patto per Sogei e sarà art. 6 in caso di Committente diverso da Sogei] AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE .....</b>	<b>5</b>

## PREMESSA

L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che "*le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*".

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, come da ultimo aggiornato con Delibera n. 30 del 31 gennaio 2025, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici anche con interventi finanziati con i fondi del PNRR. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

L'ANAC, inoltre, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, "*in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti*".

Infine, il presente patto rappresenta una misura per la prevenzione di possibili conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 (di seguito, il "Codice"), e recepisce le raccomandazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida n. 15 del 05 giugno 2019 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», in quanto applicabili ai sensi dell'art. 225, comma 16, del Codice.

In attuazione di quanto sopra,

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### ART. 1 OGGETTO

1. Il presente patto di integrità (di seguito, il "**Patto di Integrità**") stabilisce la reciproca e formale obbligazione:
  - in fase di partecipazione alla gara, tra:
  - la Consip S.p.A. in qualità di stazione appaltante nonché Committente (di seguito, anche "**Consip**" o "**Committente**")
  - e l'operatore economico partecipante alla procedura di gara (di seguito anche il "**Concorrente**");
  - e, in fase esecutiva, tra:
  - la Committente e l'aggiudicatario della procedura di gara in oggetto (di seguito, anche il "**Fornitore**") - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi, ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento della procedura di gara nonché dell'esecuzione del Contratto.
2. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si applicano anche:
  - a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese;
  - b) alle consorziate esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 1 lett. b), c) e d) del Codice;
  - c) alle imprese ausiliarie degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere

all'istituto dell'avvalimento.

3. Il Fornitore, Consip e la Committente si impegnano a rispettare, nonché a far rispettare al rispettivo personale, ai collaboratori e, per quanto riguarda il Fornitore, anche ai subappaltatori/subcontraenti/imprese ausiliarie, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente, informando gli stessi prontamente e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.

## **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti di tutti i soggetti individuati nel precedente art. 1, ed è vincolante per Consip e per il Concorrente, nelle rispettive fasi di svolgimento della procedura di gara per la stipula del presente Contratto (Consip/Concorrente,).

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

## **ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE**

### **1. Obblighi del Concorrente.**

- a1) il Concorrente s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcere il corretto svolgimento della stessa;
- b1) il Concorrente dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante tutte le fasi della procedura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- c1) il Concorrente si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, di cui sia o venga a conoscenza al momento della partecipazione e durante l'espletamento dell'intera procedura rispetto al personale o a un prestatore di servizi di Consip o delle Amministrazioni, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
- d1) il Concorrente s'impegna al rispetto del divieto di *pantoufage*; pertanto s'impegna a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. In caso contrario Consip disporrà l'immediata esclusione del Concorrente dalla procedura di gara;
- e1) il Concorrente dichiara di essere a conoscenza del D. Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.

### **2. Obblighi del Fornitore.**

- a2) Il Fornitore si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, anche riferite alla fase di partecipazione alla procedura di gara, di cui sia o venga a conoscenza durante l'intera fase esecutiva del Contratto, rispetto al personale o a un prestatore di servizi di Consip che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
- b2) il Fornitore dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il

- contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità al fine di agevolare o distorcere la corretta e regolare esecuzione del Contratto;
- c2) il Fornitore dichiara di non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore.
  - d2) il Fornitore dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
  - e2) il Fornitore si impegna a segnalare a Consip nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del Contratto;
  - f2) il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, a pena di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, con conseguente comunicazione alla Committente dell'avvenuta risoluzione del predetto contratto;
  - g2) il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. in relazione degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di quest'ultima;
3. Il Concorrente e il Fornitore dichiarano, inoltre, di essersi già impegnati al rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità, mediante apposita dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di gara.
  4. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto e accetta che la violazione, comunque accertata da Consip di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5;

#### **ART. 4 OBBLIGHI DI CONSIP E DELLA COMMITTENTE**

Nel rispetto del presente Patto di Integrità Consip si impegna, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

#### **ART. 5 SANZIONI**

1. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:

- a) se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione del Contratto, esclusione dalla procedura di affidamento anche ai sensi anche ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera b) del D.lgs. 36/2023, ed eventuale escusione della garanzia provvisoria prestata in favore della Consip, nei casi e nei modi previsti dalla *lex specialis* di gara;
- b) se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedentemente alla stipula del Contratto, revoca dell'aggiudicazione ed escusione della garanzia provvisoria;
- c) se la violazione è accertata nella fase di esecuzione risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3.
- d) La risoluzione può essere altresì esercitata:
  - i. ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.;
  - ii. nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"<sup>1</sup> che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

Nei casi sopra indicati sub i) e ii) la SA eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

In ogni caso Consip procederà alla segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

## **ART. 6 AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.

La Committente.

Potere Firmatario

Nome Firmatario

Firmato digitalmente  
da MARCO REGGIANI  
in data 12/09/2025

IL FORNITORE

Potere Firmatario

Nome Firmatario

\_\_\_\_\_ Firmato digitalmente da \_\_\_\_\_

**ROSY BARONE**

CN = ROSY BARONE  
Q = Gartner Italia S.r.l.  
C = IT

Si precisa che fermo restando quanto previsto a norma del precedente art. 4 "Obblighi di Consip e della Committente.", in termini di obblighi della Consip S.p.a., quest'ultima si è già impegnata al rispetto degli stessi in fase di sottoscrizione della documentazione di gara.

**Il presente Patto di integrità viene allegato quale parte integrante del Contratto.**

---

<sup>1</sup> Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

Classificazione del documento: Consip Public

## CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

**ALLEGATO 9 - FATTURAZIONE ELETTRONICA**

DI S`U	F O b M a Q I Q U T O P c T d Q J T I R O
) () (. (	Codice IPA - UFC4IQ
, () (, (,	Codice contratto (G, T, TT..)/N. D'ordine
, () (- (,	Codice commessa
, () (, (4	Codice CUP (ove presente)
, () (, (A	Codice CIG
, () (C() (	Numero DDT
, () (C(,	Data DDT
, (, () () /	Tipologia costo (costo consip o rimborso)
, (, () () 4()	Indicazione se parte fissa o variabile (ove previsto nel contratto)
, (, () (.	Oggetto della prestazione (indicazione del singolo intervento, figure professionali, fase di riferimento). Compilare una riga per ogni singola riga di ordine.
, (, () (/	Numero di unità cedute / prestate
, (, () (A(	Data inizio periodo competenza
, (, () (C(	Data fine periodo competenza

Gli eventuali allegati dovranno essere digitalizzati ed inseriti anche nella fattura elettronica in formato PDF/A. Nel caso in cui sia stato autorizzato un subappalto/subaffidamento il fornitore su ogni fattura (o in suo allegato pdf/A) deve indicare in modo esplicito se per le prestazioni oggetto della stessa si è avvalso o meno del subappalto/subaffidamento e deve fornire indicazione della società subappaltatrice/subaffidataria (indicando il codice fiscale della stessa, la competenza dei servizi resi e la tipologia di prestazione eseguita) specificando l'importo della fattura (al netto dell'Iva) che dovrà essere corrisposto a tale società.

Nel caso in cui il fornitore sia un RTI, se la fatturazione è effettuata dalla sola mandataria è onere della stessa specificare esplicitamente in ogni fattura la quota di attività svolta dalla/e mandante/i. Se la fattura è emessa da un consorzio è necessario dettagliare gli importi delle attività eseguite dalle consorziate.